I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 12 settembre 1979

LA CORTE,

visti i poteri attribuiti alla Corte di giustizia dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visti gli articoli 3 e 4 della convenzione relativa a talune istituzioni comuni delle Comunità europee,

visto l'articolo 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,

visto l'articolo 45 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica,

visto l'articolo 8 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

considerando che il notevole aumento del numero delle cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia rende necessario l'adeguamento delle norme di procedura ;

con l'approvazione unanime del Consiglio in data 26 luglio 1979,

STABILISCE LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA :

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 4 dicembre 1974 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 350 del 28 dicembre 1974, pag. 1)* è modificato come segue :

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 9*

§ 1

La Corte costituisce nel proprio seno più sezioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma del trattato CECA, dall'articolo 165, secondo comma del trattato CEE e dall'articolo 137, secondo comma del trattato CEEA, e decide dell'assegnazione ad esse dei giudici.

La composizione delle sezioni è resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

§ 2

Non appena è stato depositato l'atto introduttivo, il presidente della Corte assegna la causa per l'eventuale istruttoria a una delle sezioni e designa in seno a questa il giudice relatore.

§ 3

La Corte fissa i criteri secondo i quali le cause sono in linea di massima ripartite tra le sezioni.

§ 4

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti dinanzi alle sezioni.

Per le cause rimesse o spettanti alle sezioni, i poteri del presidente della Corte sono esercitati dal presidente della sezione ».

2. L'articolo 10 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 10*

§ 1

La Corte nomina per un anno i presidenti di sezione, come pure il primo avvocato generale.

Si applica l'articolo 7, paragrafi 2 e 3,

Le nomine effettuate in forza del presente paragrafo sono rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

§ 2

Subito dopo la designazione del giudice relatore da parte del presidente, il primo avvocato generale decide in merito all'assegnazione delle cause agli avvocati generali. In caso d'assenza o d'impedimento d'un avvocato generale, adotta le disposizioni necessarie ».

3. a) L'articolo 16, paragrafo 6, è sostituito dal seguente :

« § 6

Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è pubblicato un avviso indicante la data d'iscrizione dell'istanza introduttiva, il nome e il domicilio delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni dell'istanza, nonché i motivi e i principali argomenti addotti ».

b) All'articolo 16 viene aggiunto un paragrafo 7, concepito come segue :

« § 7

La Corte trasmette al Consiglio o alla Commissione, quando non siano parti in causa, copia dell'istanza e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l'inapplicabilità d'un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 36, terzo comma, del trattato CECA, dell'articolo 184 del trattato CEE o dell'articolo 156 del trattato CEEA ».

4. Il secondo comma dell'articolo 26, paragrafo 3, è soppresso.

5. All'articolo 29, paragrafo 3, viene aggiunto un quarto comma, concepito come segue :

« In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere ».

6. L'articolo 31 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 31*

I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente regolamento fanno fede ».

7. L'articolo 37, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« § 1

L'originale di ogni atto di procedura deve essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte.

L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per la Corte e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita ».

8. L'articolo 44, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« § 1

Dopo il deposito della controreplica prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, il presidente fissa la data per la presentazione alla Corte della relazione preliminare del giudice relatore. Questa contiene proposte sull'opportunità di provvedimenti istruttori o di altri provvedimenti preparatori, nonché sull'eventuale rimessione della causa alla sezione designata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

La Corte, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

La stessa procedura si applica :

a) se la replica o la controreplica non sono state depositate entro il termine fissato in virtù dell'articolo 41, paragrafo 2 ;

b) se la parte in causa dichiara di rinunziare alla presentazione della replica o della controreplica ».

9. L'articolo 47, paragrafo 6, è sostituito dal seguente :

« § 6

Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni dei testimoni. Il verbale è sottoscritto dal testimone e dal cancelliere. Esso ha valore di atto pubblico ».

10. L'articolo 70 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 70*

Nei ricorsi previsti dall'articolo 95, paragrafo 3, del presente regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell'articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento ».

11. L'articolo 92 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 92*

§ 1

In caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un'istanza propostale a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l'istanza. Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell'istanza alla parte convenuta ».

§ 2

L'improcedibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d'ufficio dalla Corte, che statuisce nelle forme previste dall'articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

12. a) L'articolo 93, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« § 1

L'istanza d'intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 6 ».

b) All'articolo 93 i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti :

« § 4

Se la Corte dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti del procedimento notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, la Corte può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

§ 5

L'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.

Il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente deve esporre per iscritto i motivi a sostegno delle sue conclusioni ».

13. L'articolo 95 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 95*

§ 1

La Corte può rimettere alle sezioni le cause pregiudiziali di cui all'articolo 103 del presente regolamento, come pure i ricorsi proposti da una persona fisica o giuridica a norma degli articoli 33, secondo

comma, 34, secondo comma, 35, 36, secondo comma, 40, primo e secondo comma, e 42 del trattato CECA, 172, 173, secondo comma, 175, terzo comma, 178 e 181 del trattato CEE e 144, 146, secondo comma, 148, terzo comma, 151 e 153 del trattato CEEA, nella misura in cui la difficoltà o l'importanza della causa, o particolari circostanze, non richiedono una decisione della Corte in seduta plenaria.

§ 2

La decisione di rimessione è presa dalla Corte dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, in base alla ralazione preliminare presentata dal giudice relatore, sentito l'avvocato generale.

Tuttavia, tale rimessione non è ammessa qualora uno Stato membro o un'istituzione della Comunità, parte nel procedimento, abbia chiesto che la causa sia decisa in seduta plenaria. Ai sensi di questa disposizione, per « parte » s'intende qualsiasi Stato membro o qualsiasi istituzione che sia parte originaria o parte interveniente nella controversia, o che abbia depositato osservazioni scritte nell'ambito di uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103.

§ 3

Sui ricorsi proposti dai funzionari o da altri dipendenti delle istituzioni contro di esse, decide la sezione che la Corte designa a tal fine ogni anno, salvo che trattisi di domanda di provvedimenti urgenti. Tale designazione non pregiudica le disposizioni da adottare in caso di connessione di cause.

§ 4

La sezione può rinviare alla Corte, in qualsiasi stadio del procedimento, le cause che le sono state rimesse o quelle ad essa spettanti ».

14. All'articolo 96, paragrafo 1, le parole « articolo 95, paragrafo 2 » sono sostituite dalle parole « articolo 95, paragrafo 3 ».

15. a) All'articolo 103, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente :

« § 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 20 dello statuto CEE e 21 dello statuto CEEA, gli articoli 43 e seguenti del presente regolamento si applicano dopo il deposito delle memorie od osservazioni scritte previste dai suddetti articoli 20 e 21 ».

b) All'articolo 103 il terzo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« Dopo il deposito di detti documenti, o in caso di mancato deposito entro il termine stabilito dal comma precedente, si applicano gli articoli 43 e seguenti del presente regolamento ».

16. L'articolo 104 è sostituito dal seguente :

« Articolo 104

§ 1

Le decisioni dei giudici nazionali di cui all'articolo 103 sono comunicate agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario.

§ 2

Nei procedimenti pregiudiziali la Corte tiene conto, per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nella causa principale, delle norme di procedura vigenti dinanzi ai giudici nazionali che hanno effettuato il rinvio.

§ 3

Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.

In casi particolari, la Corte può concedere, a titolo di gratuito patrocinio, un sussidio destinato ad agevolare la rappresentanza o la comparizione di una parte ».

17. L'articolo 105, paragrafo 3, è sostituito dal seguente :

« § 3

Depositata l'istanza, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo questa designazione, il primo avvocato generale decide in merito all'assegnazione della causa a un avvocato generale ».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura, vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrano in vigore il quindicesimo giorno seguente alla loro pubblicazione.

Dato a Lussemburgo, il 12 settembre 1979.